N. 01402/2014 REG.PROV.CAU.

N. 01861/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2014, proposto da:

Ministero della Giustizia, Tribunale di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Camera Forense di Casarano, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Bellisario, Massimo Fasano, con domicilio eletto presso Monica Casto in Roma, via Augusto Aubry, 2;  
Comune di Casarano, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Vittoria Colonna 32;  
Provincia di Lecce;

nei confronti di

Comune di Nardo', Comune di Maglie, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00340/2014, resa tra le parti, concernente soppressione delle sezioni distaccate del Tribunale di Lecce

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Camera Forense di Casarano e di Comune di Casarano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sede di Lecce n.340/2014 di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Bellisario, Burlamacchi (su delega di Cintioli) e l'avvocato dello Stato Grumetto;

Rilevato che nella comparazione degli opposti interessi occorre accordare nella presente fase cautelare preminenza a quelli organizzativi presi in considerazione dall’Amministrazione in base alla proposta per ultima formulata dal Presidente del Tribunale, sì da giustificare la sospensione dell’esecutività dell’impugnata sentenza;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1861/2014) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese della fase cautelare

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF

Sandro Aureli, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| L'ESTENSORE |  | IL PRESIDENTE |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)